



50125 FIRENZE via San Niccolò 21
tel 055 2340597 fax 055 2346925
www.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it

Comune di TROPEA (VV)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accoglie il ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

I segnali sono stati rimossi, attendiamo l'ordinanza di revoca.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto prot. 305 del 24 agosto 2012, ha accolto il ricorso dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti presentato dall'Avv. Marcello Viganò ai sensi dell'art. 37 del codice della strada avverso l'ordinanza del Comune di Tropea n. 1 del 13 agosto 2011 con la quale si vietava lo 'stazionamento' delle autocaravan in alcune zone del territorio comunale.

Il Sindaco di Tropea, Prof. Gaetano Vallone, ha replicato ai motivi del ricorso rivelando l'ingenua superficialità tecnico-giuridica sottesa all'impugnata ordinanza.

| <p>Il Sindaco di Tropea precisa che...</p> | <p>L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti evidenzia che...</p> |
|--|---|
| <p><i>Questa amministrazione è stata costretta ad adottare l'ordinanza oggetto di impugnativa a causa dell'incivile condotta di diversi camperisti.</i></p> <p><i>L'ordinanza è finalizzata a impedire lo stazionamento delle autocaravan in determinati luoghi della città per ragioni igienico-sanitarie.</i></p> <p><i>Per stazionamento non deve intendersi la semplice sosta, ma il fermo di detti camper per molte ore, con apertura di tende o infissi e la posa a terra di tende, sedie, tavoli da pranzo o altri accessori che di fatto trasformano la sosta in un vero e proprio campeggio abusivo per le strade cittadine.</i></p> | <p>Gli articoli 15 e 185 del codice della strada conferiscono già all'ente proprietario della strada i poteri sanzionatori a tutela del manufatto stradale. L'amministrazione era già dotata degli strumenti per la salvaguardia della pubblica incolumità. Anzi, adoperando i rimedi previsti dal codice della strada, l'amministrazione avrebbe evitato i costi derivanti dall'ordinanza n. 1/2011 e tra questi, quelli dovuti all'installazione della segnaletica.</p> <p>In realtà, in ottemperanza all'ordinanza è stato installato un divieto di sosta e cioè il divieto di sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente (art. 157, comma 1 lett. c) codice della strada). Il termine 'stazionamento' non è previsto da alcuna disposizione normativa e non è chiaro se si riferisca alla sosta come definita dall'art. 157 codice della strada ovvero al campeggio.</p> |

Lungi da noi una volontà discriminatrice contro la categoria dei camperisti ed attigui, ai quali ricordiamo che nella città di Tropea ci sono ben tre campeggi capaci di accogliere lo stazionamento ed un'area camping specifica, ubicata fra Tropea e Parghelia (a ridosso del Porto di Tropea), proprio per i camper.

A dimostrazione di quanto appena asserito ricordo che nel passato le amministrazioni a mia guida hanno in più occasione conferito dei riconoscimenti formali alle associazioni dei camperisti con le quali si è sempre collaborato nella massima cordialità e rispetto.

Da un punto di vista strettamente pragmatico, non si comprende come sia possibile accertare lo stazionamento giacché tale condotta sarebbe in parte svincolata da parametri oggettivi. Infatti, quale sarebbe il numero di ore oltre il quale la sosta diventa stazionamento?

Il Sindaco confonde la nozione di 'sosta' e quella di 'campeggio'. L'ordinanza si pone in contrasto con l'art. 185, comma 1 del codice della strada ai sensi del quale la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro dell'autoveicolo.

A nulla rileva l'eventuale presenza di campeggi o aree attrezzate per la sosta delle autocaravan:

- sia perché la sosta di tale autoveicolo in nulla si distingue rispetto a quella di altre tipologie di veicoli non essendo pertanto necessaria a tal fine alcuna specifica attrezzatura;
- sia perché, nel rispetto del diritto alla libera circolazione, la presenza di campeggi o aree attrezzate non obbliga l'utente della strada in autocaravan a usufruirne rappresentando ciò una mera facoltà.

Non si trattava dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che non si accontenta di 'formali riconoscimenti' e 'cordialità', ma esige il rispetto della legge.

Rammento, infine, che la fonte giuridica dell'ordinanza sindacale oggetto dell'interpellanza trova il suo fondamento nell'art. 50 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), il quale conferisce al sindaco della città pieni poteri in merito ad urgenti e contingenti problemi di igiene pubblica.

Inoltre, detta ordinanza, risulta legittimamente posta in essere perché ampiamente motivata, perché circoscritta ad un'area specifica del territorio e, ancora, perché detta area è interessata dagli incresciosi ed inaccettabili fenomeni di scarico di liquami con conseguenti preoccupazioni di carattere igienico sanitario.

Il presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente è il pericolo di un danno grave e imminente per la salute e l'igiene pubblica al quale, per il carattere di eccezionalità, non possa farsi fronte con i rimedi ordinari e che richiede interventi immediati e indilazionabili.

L'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene deve essere congruamente motivata e necessita di preventivi accertamenti tecnici.

Dalla lettura dell'ordinanza impugnata non si evince il carattere di eccezionalità di pericoli di danni gravi e imminenti per la salute e l'igiene pubblica né l'esigenza di un intervento immediato e indilazionabile. Inoltre, si ripete che il Sindaco nell'adottare l'ordinanza in esame non ha considerato la possibilità di fronteggiare le situazioni di pericolo meramente asserite, adottando gli ordinari rimedi e cioè quelli contemplati dal codice della strada.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto il ricorso contro l'ordinanza del Comune di Tropea n. 1/2011, condividendo le ragioni dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti avvalorate altresì dal Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria.

Nel decreto ministeriale prot. 305 del 24 agosto 2012 si evidenzia che:

- l'ordinanza non è supportata da motivazioni inerenti un miglioramento della regolamentazione della circolazione stradale;
- le ragioni igienico-sanitarie richiamate al fine di salvaguardare la pubblica incolumità non trovano fondamento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale può essere sanzionata ai sensi degli articoli 15 e 185, co. 6 del codice della strada;
- l'ordinanza è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 185, comma 1 del codice della strada giacché impedisce la semplice sosta alle sole autocaravan e caravan discriminando tali tipologie di veicoli;
- la segnaletica apposta non è conforme al codice della stradale e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione in quanto nei pannelli integrativi sono stati utilizzati termini come 'caravan e similari' non contemplati dalle norme in vigore.

A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER TUTELARE LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

A TUTTI I CAMPERISTI IL COMPITO DI segnalarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* e di associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze/ricorsi/diffide al fine di farne dichiarare l'illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre.

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Tropea.

20 agosto 2011

Un associato comunicava all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che il Comune di Tropea aveva adottato l'ordinanza n. 1/2011 con la quale limitava la circolazione delle autocaravan in alcune zone della città.

22 agosto 2011

Alcuni cittadini di Tropea propongono un'interpellanza ai sensi dell'art. 18 del regolamento del Comune di Tropea, chiedendo al Sindaco di revocare l'ordinanza.

25 agosto 2011

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, evidenziati taluni profili di illegittimità dell'ordinanza, chiedeva al Sindaco di Tropea di revocarla al fine di evitare il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con aggravio di costi e oneri a carico del cittadino e della pubblica amministrazione.

26 agosto 2011

La Gazzetta del Sud online pubblica l'articolo *Il divieto di sosta penalizza i camperisti*. Nell'articolo si evidenziano le ragioni di illegittimità dell'ordinanza anti-camper.

04 settembre 2011

La Gazzetta del sud pubblica le dichiarazioni del Sindaco di Tropea Gaetano Vallone dal titolo *Tropea Vallone difende la sua ordinanza. Camper e caravan, ecco come e dove possono sostare*.

10 ottobre 2011

Per il tramite dell'avvocato Marcello Viganò, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ricorre ex art. 37 codice della strada al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro l'ordinanza del Comune di Tropea n. 1/2011.

24 ottobre 2011

Il Sindaco di Tropea Prof. Gaetano Vallone risponde all'interpellanza per la revoca dell'ordinanza n. 1/2011 sostenendo la legittimità del provvedimento. Nel rendere precisazioni, il Sindaco contraddice le ragioni del provvedimento ammettendo che nel periodo giugno-agosto 2011 non erano state elevate sanzioni a carico di autocaravan con ciò sconfessando le asserite ragioni di urgenza e contingibilità che devono sussistere a fondamento di un'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del Testo unico degli enti locali.

13 gennaio 2012

Con nota prot. 0000152, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede al Comune di Tropea di inviare con sollecitudine le proprie controdeduzioni circa i motivi del ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Il Ministero chiede altresì al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria sede coordinata di Catanzaro, Ufficio Circolazione e Sicurezza Stradale di esperire il sopralluogo necessario ad accertare la fondatezza dei motivi di ricorso relazionando in merito a ciascuno di essi.

1 marzo 2012

Con nota prot. 3729, il Comune di Tropea invia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria le proprie controdeduzioni in merito ai motivi del ricorso proposti dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

24 marzo 2012

L'Avv. Marcello Viganò, per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, invia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una memoria con la quale integra i motivi del ricorso in replica alle controdeduzioni del Sindaco di Tropea Prof. Gaetano Vallone.

8 giugno 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti scrive al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informando per conoscenza il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria al fine di sollecitare l'istruttoria già richiesta dal Ministero con nota prot. 0000152 del 13 gennaio 2012.

21 giugno 2012

Con nota prot. 0003523, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sollecita il Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria affinché sia compiuta l'attività istruttoria già richiesta il 13 gennaio 2012.

16 luglio 2012

Con nota prot. 0003629, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la relazione del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria prot. n. 0015642 del 25 giugno 2012.

6 agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, informata della rimozione della segnaletica installata in ottemperanza all'ordinanza n. 1/2011, chiede al Comune di Tropea di trasmettere copia del provvedimento di revoca dell'ordinanza impugnata.

31 agosto 2012

Con nota prot. 4863 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette il decreto prot. 305 del 24 agosto 2012 con il quale accoglie il ricorso presentato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contro l'ordinanza del Comune di Tropea n. 1/2011.

21 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede nuovamente al Comune di Tropea di trasmettere copia del provvedimento con il quale si è disposta la revoca dell'ordinanza n. 1/2011.

IL CASO TROPEA DIVENTA anche MEDIATICO

L'ordinanza

COMUNE DI TROPEA
UFFICIO DEL SINDACO
telefax 0963 6041207
email: sindaco@comune.tropea.vv.it

Prot n. 12886.del 13.08.11

Ordinanza n.01

Oggetto: Divieto di stazionamento su tutta la zona marina fino alla salita (compresa) denominata "Rocca Nettuno, per Camper, Roulottes e veicoli simili a partire dal Ponte denominato "La Grazia" fino alla salita denominata "Rocca Nettuno".

IL SINDACO

Visto il rapporto di servizio redatto dalla Polizia Municipale in data 10/08/2011 Prot. 1073/P.M. dal quale è stato accertato che alcuni camperisti, avevano scaricato i liquami lungo la strada Marina Roccette mediante apertura del rubinetto della vaschetta di raccolta dei liquidi fognari durante la marcia;

Considerato che per ragioni igienico sanitarie si rende necessario adottare misure urgenti ed efficaci al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Che l'art 50, comma 5, e 54 del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 6 comma 1 del decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, assegna al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di emanare atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di igiene e sanità pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Ritenuto quindi di dover adottare idonee e straordinarie misure volte a tutelare la pubblica incolumità;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm. e ii. e la Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e ss.mm. e ii.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali,

modificato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125;

Visto il nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.e ii. Ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.e ii.

Ordina:

Il divieto di stazionamento su tutta la zona marina fino alla salita (compresa) denominata "Rocca Nettuno, per Camper, Roulottes e veicoli simili a partire dal Ponte denominato "La Grazia" fino alla salita denominata "Rocca Nettuno".

DISPONE

La presente ordinanza, è immediatamente esecutiva e sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato a posizionare adeguata segnaletica nei tratto di strada interessato;

Le forze dell'ordine sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente Ordinanza.

Per i trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- alla Polizia Municipale; Compagnia dei Carabinieri - Polizia di Stato -Guardia di Finanza -Tropea.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale, 13/08/2011

Il Sindaco
Prof. Gaetano-Vallone

Tropea. Evidenziata una serie di «incongruenze» nel provvedimento del sindaco Vallone

«Un'ordinanza del tutto illegittima»

Sandro D'Agostino sulla querelle relativa al divieto di parcheggio ai camper

di VITTORIA MOCA

TROPEA. Alle battute scherzose tra il sindaco Vallone e il capogruppo di opposizione Repice, a l'occasione di un'intervento al consiglio comunale l'8 agosto, gli interrogatori messi sulla scrivania del sindaco sono diventati un'inchiesta formale.

Secondo il capogruppo di opposizione Repice, il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.

Il sindaco Vallone ha risposto che il divieto è stato emanato in modo legittimo, perché il regolamento comunale prevede che il sindaco può emanare provvedimenti di questo tipo.



In primo piano il sindaco di Tropea, Gaetano Vallone, durante un consiglio comunale.

Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.

Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.

Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.

Il Quotidiano

27 agosto 2011

Provincia

Vibo 27

Tropea. Chiesta la revoca dell'ordinanza di divieto, in diverse zone della città, rivolto ai camper

Parcheggi, Repice all'attacco

Il capogruppo d'opposizione presenta un'interrogazione al sindaco Vallone

di VITTORIA MOCA

Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.

Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.



Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.

Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.

Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.



Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.

Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.

Il divieto di parcheggio ai camper è stato emanato in modo illegittimo, perché il sindaco Vallone non ha rispettato le procedure previste dal regolamento comunale.



**Al Sig. Sindaco del Comune di Tropea
E p.c. A Sua Eccellenza il Prefetto di Vibo
Valentia**

Egr. Sig. Sindaco, con decreto n. 1 del 13.8.2011 ha vietato, per ragioni di igiene pubblica (non bene specificate) che attenterebbero <<niente pò po' di meno che>> "alla pubblica incolumità", il parcheggio di camper e similari dal Ponte La Grazia sino alla salita di Rocca Nettuno.

Il Decreto soffre di una pochezza argomentativa disarmante che espone l'ente comunale a dover patire delle spese in caso di ricorso degli utenti camperisti a cui viene vietata la sosta per ragioni che, per l'astrattezza delle motivazioni adottate, appaiono discriminatorie.

E' stato più volte affermato che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica.

Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa "lo scarico di liquami", non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4.

Tra l'altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.

Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: "è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari".

Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan.

L'Ordinanza che lei ha adottato affronta un problema serio ma in modo illegittimo e inefficace;

potremmo dire in maniera dilettantistica. A tacere del fatto che in località Rocchette, dinanzi al segnale di divieto apposto permane una inspiegabilmente parcheggiata una roulotte. Se si considera che nella sua Ordinanza non viene individuata sul territorio comunale un'area allestita per l'ospitalità dei turisti e delle famiglie in autocaravan, l'osservatore malpensante potrebbe ritenere che la sua intenzione è quella di favorire qualche privato che gestisce aree attrezzate di parcheggio.

Come dovrebbe sapere, con nota del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007, il Ministero dei Trasporti ha preso posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, puntualizzando la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del Codice della strada in materia. Per favorire la sua conoscenza verranno riportati alcuni stralci.

L'emanazione di tale provvedimento si è resa necessaria a seguito delle innumerevoli e ripetute istanze presentate ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione e di attuazione - D.P.R. 445/1992 - circa la corretta applicazione del Codice della strada in materia di autocaravan (articolo 185 C.d.S.), e - aspetto particolarmente importante - il provvedimento è stato emanato ai sensi dell'art. 35, comma 1, che, come è noto, conferisce al Ministero dei Trasporti il potere di direttiva in materia di Codice della strada, vincolando in tal modo gli enti proprietari delle strade ad applicare le disposizioni in esse contenute.

Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). E' vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4).

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma

per altezza superiore all'altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima.

A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell'ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 "sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l'installazione e la manutenzione". In particolare il paragrafo 5 ("Impieghi non corretti della segnaletica stradale"), punto 1 ("Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti") indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza sindacale a norma dell'art. 7.

La circostanza che nella sua Ordinanza vengano richiamate le sanzioni previste dal Codice della Strada confermano l'assunto che muove la presente interpellanza, caratterizzando il suo provvedimento come un inutile doppione di quanto già previsto dal CDS. Il carattere discriminatorio della ordinanza emerge chiaramente dalla circostanza che una roulotte parcheggiata di fronte al divieto di sosta ivi permane beatamente.

La inciviltà manifestata da qualche camperista non può avere come conseguenza quella di penalizzare una categoria, che rappresenta comunque una fonte importante di presenze di turisti sul territorio. Il problema è avviabile intensificando i controlli e applicando le norme già esistenti.

Si consideri, infine, che la palese illegittimità dell'Ordinanza espone il Comune a dover rifondere le spese di giudizio, laddove vengano intraprese azioni legali.

Per quanto sopra esposto Si CHIEDE la revoca della Ordinanza n. 1 del 13.8.2011 poiché illegittima e discriminatoria nei confronti dei turisti in camper. Si chiede, altresì, di conoscere se sono state elevate sanzioni per violazione dell'art. 185 co 4 CdS o, in assenza, conoscere in base a quali criteri è stato possibile ricondurre lo scarico di liquami alla presenza di camper. Si chiede, altresì, di conoscere se detto provvedimento debba essere applicato con esclusione di efficacia ai cittadini di Tropea.

Cordialità.

Tropea, 22.8.2011

Dr. Adolfo Repice
Dr. Giuseppe Rodolico

LANCC SPIEGA...

La Prefettura è tenuta a verificare la legittimità delle singole ordinanze comunali prima di decidere compiutamente sui ricorsi. Il Ministero dei Trasporti, con nota n. 6700 del 6 agosto scorso, ha sottolineato che alcune Prefetture non valutano la regolarità dell'ordinanza comunale limitativa della circolazione e sosta dei camper, limitandosi ad accertare solo la correttezza della procedura della polizia stradale. Tale pratica non è conforme alla legge poiché la Prefettura deve verificare la legittimità delle singole ordinanze comunali prima di decidere sui ricorsi. La nota ministeriale è stata adottata su sollecitazione dell'associazione nazionale dei camperisti poiché alcuni comuni continuano ad installare sbarre imitatrici e divieti arbitrari di circolazione e sosta per i camper. Nel provvedimento ministeriale si legge che il comportamento delle Prefetture finisce con il consolidare pratiche discriminatorie nei confronti dei camper, rispetto agli altri veicoli in circolazione. Spetta a tali uffici territoriali del governo, infatti, prefettura garantire il coordinamento ed il controllo sull'esercizio della funzione strumentale effettuata in materia di circolazione stradale da parte degli enti locali.

TROPEA Vallone difende la sua ordinanza

Camper e caravan, ecco come e dove possono sostare

TROPEA. Camper e caravan sono i benvenuti a Tropea. Potranno continuare a soggiornare nei campeggi e nelle aree adibite, così come è sempre stato. Fuori da questi spazi è consentita soltanto una breve sosta. Lo specifica il sindaco Gaetano Vallone, difendendo la sua ordinanza che, invece, era stata criticata dalla minoranza che vi aveva visto la volontà di rendere la vita difficile ai camperisti.

Nulla di tutto questo. Vallone spiega, infatti, che l'ordinanza «è mirata a impedire lo stazionamento dei camper in determinati luoghi della città per ragioni igienico-sanitarie, dove per stazionamento deve intendersi non la semplice sosta ma il fermo di detti camper per molte ore, con apertura di tende o infissi e la posa a terra di tende, sedie, tavoli da pranzo o altri accessori che di fatto trasformano la sosta in un vero e proprio campeggio abusivo per le strade della città».

Non c'è stata dunque da parte dell'amministrazione alcun tentativo di «voler discriminare la categoria dei camperisti e atteggi - prosegue Vallone - per i quali ricolliamo che nella città di Tropea ci sono ben tre campeggi capaci di accogliere lo stazionamento ed un'area camping specifica, ubicata fra Tropea e Farghella a ridosso del Porto di Tropea, proprio per i camper». Sull'azione portata avanti nell'ultimo mese dall'opposizione, che ha sollevato polemiche su questioni a detta dei più poco



Il sindaco Gaetano Vallone

rilevanti, Vallone esorta il capo dell'opposizione e il consigliere Rodolico ad attrezzarsi meglio e con argomentazioni più pertinenti e persuasive. «Ritorniamo infatti - precisa il sindaco - che la fonte giuridica dell'ordinanza sindacale oggetto della loro interpellanza trova il suo fondamento nell'articolo 50 del testo unico degli enti locali, che conferisce al sindaco della città pieni poteri in merito ad «urgenti e contingenti problemi di igiene pubblica». Inoltre, detta ordinanza risulta legittimamente posta in essere, perché ampiamente motivata, perché circoscritta a un'area specifica del territorio e perché detta area è interessata dai fenomeni di scarico abusivo di liquami e rifiuti organici». < (L.R.)

26.8.2011

«Il divieto di sosta penalizza i camperisti»

Pierluigi Ciolli (rappresentante di categoria): il provvedimento del sindaco è in contrasto con la legge

Tropea. L'ex sindaco Adolfo Repice e l'ex assessore Giuseppe Rodolico chiedono la revoca dell'ordinanza con la quale il sindaco Gaetano Vallone vieta ai camperisti di sostare sul litorale cittadino.

Repice e Rodolico, del gruppo di opposizione, in una interrogazione indirizzata al sindaco Vallone e per conoscenza al prefetto Latella sostengono l'illegittimità dell'ordinanza stessa.

«Con decreto n. 1 del 13 agosto 2011 – si legge nell'interrogazione – ha vietato per ragioni di igiene pubblica, non bene specificate che attenterebbero “niente pò pò di meno” che alla pubblica incolumità, il parcheggio di camper dal ponte La Grazia siano alla salita di Rocca Nettuno. Il decreto soffre di una pochezza argomentativa disarmante che espone l'ente comunale a dover patire delle spese in caso di ricorso degli utenti camperisti a cui viene vietata la sosta per ragioni che, per astrattezza delle motivazioni adottate, appaiono discriminatorie. È stato – aggiunge – più volte affermato che le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta e le acque inerti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa lo scarico di liquami non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela al manufatto stradale deve essere sanzionata. Tra l'altro tale motivazione non può trovare una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. L'ordinanza che lei ha adottato – prosegue la nota – affronta un problema serio ma in modo illegittimo ed inefficace, potremo dire in maniera dilattentistica. A tacere del fatto che in località Rocchette, dinanzi al segnale di divieto apposto permane inspiegabilmente parcheggiata una roulotte. Se si considera che nella sua ordinanza non viene individuata sul territorio comunale, un'area allestita per l'ospitalità dei turisti e delle famiglie in autocaravan, l'osservatore malpensante potrebbe ritenere che la sua

intenzione è quella di favorire qualche privato che gestisce aree attrezzate di parcheggio».

L'interrogazione a firma di Repice e Rodolico conclude: «La circostanza che nella sua ordinanza vengano richiamate le sanzioni previste dal Codice della strada confermano l'assunto che muove la presente interpellanza, caratterizzando il suo provvedimento come un inutile doppione di quanto già previsto dal Codice della strada. Il carattere discriminatorio della ordinanza emerge chiaramente dalla circostanza che una roulotte parcheggiata di fronte al divieto di sosta ivi permane beatamente. L'inciviltà – conclude la nota – manifestata da qualche camperista non può avere come conseguenza quella di penalizzare una categoria che rappresenta comunque una fonte importante di presenze di turisti sul territorio. Il problema è avviabile intensificando i controlli. Sulla illegittimità dell'ordinanza interviene anche Pier Luigi Ciolli, del coordinamento camperisti il quale afferma che «l'ordinanza è palesemente in violazione della legge». (l.f.)



IL CAMPERISTA AL SINDACO

venerdì 26 agosto 2011

Da: Mario Ferrentino [mailto:mario.ferrentino@fastwebnet.it]

A: sindaco@comune.tropea.vv.it

Cc: Camp, Coordinamento Camperisti; SandroDAgostino@libero.it

Oggetto: TROPEA, ordinanza anti camper

Signor Sindaco, in riferimento alla Sua ordinanza anti camper.

Non desidero farle perdere tempo perciò brevemente: se è vero quanto accertato dalla Polizia Municipale perché gli agenti non hanno adottato provvedimenti adeguati per sanzionare i "maiali"?

Le chiedo ancora, Signor Sindaco, lei cosa ha fatto, sul territorio che amministra, per evitare che i "maiali" commettano atti delittuosi?

Per concludere, se esistono ed è vero alcuni "maiali" non si può penalizzare tutta una categoria ma cercare di adottare iniziative e provvedimenti affinché non venga penalizzato il turismo itinerante.

Distinti saluti. Mario Ferrentino

1 settembre 2011

Il gazzettino di Tropeadintorni.it
web indipendente dal 1994

Aprendo <http://www.tropeadintorni.it/carissimi-lettori-si-ricomincia-0108/html> l'intervista al Sindaco "rimandato a settembre" che replica sulla questione seguendo a confondere gli autoveicoli con i rimorchi nonché introduce il personale Codice della Strada dove il sostare per più ore si trasforma da sosta in stazionamento.

4 settembre 2011

Il gazzettino di Tropeadintorni.it
web indipendente dal 1994

Aprendo <http://www.tropeadintorni.it/carissimi-lettori-si-ricomincia-040911/html> la risposta al Sindaco di Tropea da parte di Sandro D'Agostino.

IL CAMPERISTA AL SINDACO

Inviato: domenica 4 settembre 2011

Da: Sebastiano Passanisi

A: sindaco@comune.tropea.vv.it

Cc: prefettura.vibovalentia@interno.it; Coordinamento Camperisti

Oggetto: Sosta Camper divieto nel comune di Tropea

Egregio Sig. Sindaco, senza voler entrare nella polemica politica attualmente in corso nella Sua città, mi riferisco solamente a quanto apparso di recente sulla stampa locale.

Nell'articolo a pag.44 della Gazzetta del Sud del 4/9/11:

1) Lei riferisce che "l'ordinanza è mirata a impedire lo stazionamento dei camper in determinati luoghi della città per ragioni igienico-sanitarie dove per stazionamento deve intendersi non la semplice sosta ma il fermo di detti camper per molte ore, con apertura di tende o infissi e la posa a terra di tende, sedie tavoli da pranzo o altri accessori che i fatto trasformano la sosta in campeggio abusivo per le strade della città";

2) Lei precisa che "non ha voluto discriminare la categoria dei camperisti e attigui, per i quali nella città ci sono ben tre campeggi capaci di accogliere lo stazionamento ed un'area camping specifica";

3) sempre nello stesso articolo si legge che " la fonte giuridica dell'ordinanza sindacale trova fondamento nell'art. 50 del testo unico degli enti locali, che conferisce al sindaco pieni poteri in merito ad urgenti e contingenti problemi di igiene pubblica";

4) ordinanza "circoscritta a un'area specifica del territorio perché interessata dai fenomeni di scarico abusivo di liquami e reflui organici;

Al riguardo vorrei chiederLe:

a) Lei è mai salito su un camper? Se lo avesse fatto si sarebbe accorto che ogni Autocaravan è munito di dispositivi idonei per la raccolta di "liquami e reflui organici" e autosufficiente per parecchi giorni;

b) -La sosta e il divieto di campeggio delle autocaravan sulle strade sono sufficientemente regolamentati dal Codice della Strada;

c) Non chiarisce chi "scarica abusivamente liquami e reflui organici nell'area specifica del territorio" (potrebbero essere delle fogne mal funzionanti del Suo comune o qualche stabilimento balneare esistente nell'area interessata);

d) Lei riferisce di "non aver voluto discriminare la categoria dei camperisti ed attigui" allora come bisogna interpretare i vari cartelli di sosta vietata da Lei fatti applicare lungo la strada con la dicitura generica "per caravan e similari" e senza che sul retro riportino gli estremi dell'ordinanza (si allega foto);

Le chiedo se non sia il caso di revocare detta ordinanza secondo il principio dell'autotutela o in mancanza intervenga la Prefettura di Vibo Valentia per evitare assurdi e onerosi contenziosi alle pubbliche amministrazioni e alle famiglie in autocaravan in caso di contravvenzioni per questo **abusivo divieto** adottato in contrasto con le numerosi Leggi dello Stato e disposizioni ministeriali che disciplinano la sosta delle autocaravan.

Nell'attesa di una Sua gentile risposta in merito, La saluto cordialmente.

Sebastiano Passanisi



Il caso Tropea è l'ennesima dimostrazione della rilevanza del fenomeno 'circolazione autocaravan'. Infatti, accade spesso che i provvedimenti con i quali gli enti locali limitano la circolazione di tali autoveicoli suscitino particolare clamore: la cittadinanza si divide tra pareri favorevoli e contrari, gli amministratori si arroccano dietro argomentazioni inconsistenti, i commercianti si lamentano perché si penalizza il turismo, i gestori delle strutture ricettive gioiscono sperando in maggiori affluenze.

Tutto ciò dimostra che la circolazione delle autocaravan è un fenomeno di rilevanza sociale sotto molteplici punti di vista.

Al riguardo, paiono illuminate le parole con le quali il deputato Fausti introduceva la sua proposta di legge in materia di *disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle autocaravan*.

PROPOSTA DI LEGGEd'iniziativa del deputato **FAUSTI**

Presentata il 5 settembre 1987

Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche nel nostro Paese, benché in ritardo rispetto alle altre nazioni moderne, è ormai diffuso l'utilizzo del tempo libero mediante manifestazioni turistiche di iniziativa familiare, non necessariamente comprese nel circuito alberghiero tradizionale.

Trattasi del cosiddetto « turismo itinerante », libero od organizzato su apposite aree, effettuato mediante caravan ed « auto-caravan », che privilegia un turismo alternativo più sensibile e più attento ai problemi dell'ambiente.

Trattasi anche di esaltazione di peculiari aspetti turistici e conoscitivi in quanto la dinamica utilizzazione dei mezzi (caravan ed auto-caravan) consente agli utenti l'acquisizione di conti-

nue esperienze e la massima valorizzazione degli aspetti culturali e turistici del paese.

Sotto il profilo degli interessi produttivi della nazione, questo fenomeno riveste una notevolissima rilevanza in quanto si è alla presenza di oltre 120 imprese costruttrici di auto-caravan e di circa 30 di caravan che danno lavoro — diretto e indiretto — a circa ottomila unità.

È da rilevare, inoltre, che le famiglie proprietarie dei mezzi in argomento risultano essere circa 170.000 per cui si devono considerare intorno ai 650.000 gli italiani interessati.

Nel momento attuale, poi, va considerato anche che i veicoli di base sono prodotti dall'industria italiana, secondo il

tasso di circa quattromila unità annue per le auto-caravan e di circa ventimila unità per le caravan, con un fatturato totale di lire 220 miliardi.

Si ha a che fare, pertanto, con importanti esigenze, costituzionalmente tutelate, del cittadino e con insopprimibili interessi dell'industria e dell'occupazione nazionale.

A fronte di ciò sono emersi aspri contrasti tra gli enti locali (prevalentemente orientati verso forme tradizionali di turismo di massa) e gli utilizzatori di auto-caravan e caravan, che pongono in forse le possibilità giuridiche di consentire la manifestazione di queste esigenze di turismo extra-tradizionale.

Tale atteggiamento negativo degli enti locali, tra l'altro, induce i turisti esteri che usano gli stessi mezzi accennati a disertare il nostro paese, con i conseguenti comprensibili deficit valutari.

Ormai i divieti posti in essere dalle amministrazioni locali, sia alla sosta sia alla circolazione delle auto-caravan, precludono praticamente l'uso di questi mezzi.

Al fine di armonizzare le opposte esigenze è stata redatta la presente proposta che, contro garanzie di igiene e tutela della pubblica sicurezza, consente alle auto-caravan una disciplinata circolazione e sosta nel territorio nazionale. Dalle esperienze maturate successivamente si provvederà, con apposito provvedimento, a disciplinare anche il settore delle caravan.

Con gli articoli 1 e 2 viene effettuato armonico collegamento con i principi della legge 10 febbraio 1982, n. 38, che ha riconosciuto la legittimità dell'uso di detti mezzi.

Con l'articolo 3 viene ribadito il principio costituzionale di parità di diritti alla circolazione stradale.

Con l'articolo 4 viene demandata al Ministro dei trasporti la fissazione di ogni caratteristica utile e necessaria per la circolazione delle auto-caravan in condizioni di sicurezza.

Le garanzie di igiene per la circolazione e sosta dei detti mezzi vengono assicurate, con gli articoli 5, 6 e 7, mediante opportune disposizioni delegate ai Ministri della sanità, del turismo, dei trasporti e dei lavori pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Con l'articolo 8 si dettano norme limitative alla sosta delle auto-caravan che, per altro, sono desunte da quelle proposte dalla Commissione interministeriale per la riforma del codice della strada e sono anche previste nel testo di legge delega per la riforma dello stesso codice che, decaduta con la scorsa legislatura, risulta essere in via di ripresentazione.

Nel rassegnare il testo all'esame degli onorevoli colleghi, si raccomanda un iter il più sollecito possibile al fine di non penalizzare oltre l'industria nazionale e consentire il varo di un provvedimento che allineerà il nostro paese con quelli più avanzati.

La proposta dell'onorevole Fausti è diventata Legge n. 336 del 14 ottobre 1991 poi recepita nel nuovo codice della strada. All'intervento legislativo hanno fatto seguito molteplici chiarimenti resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Interno con direttive e circolari. A titolo meramente esemplificativo si ricorda la direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02.04.2007 recepita e diffusa a tutti gli Uffici Territoriali del Governo da parte del Ministero dell'Interno con circolare n. 0000277 del 14.01.2008.

Con la citata direttiva, il Ministero dei Trasporti ha fornito chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan illustrando altresì i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione della segnaletica in materia di autocaravan.

Nonostante ciò, sono ancora molte le pubbliche amministrazioni che emettono ordinanze abnormi, senza alcun fondamento, prive di copertura tecnico-giuridica.

Gli enti locali si trincerano dietro esigenze di tutela del territorio, salvaguardia della pubblica incolumità e molteplici altre inconsistenti motivazioni che fanno di un'ordinanza una scatola vuota di contenuti, la cui finalità è quella di allontanare l'utente della strada in autocaravan.

Non v'è dubbio che un Sindaco debba preoccuparsi di tutelare il territorio che amministra. È altrettanto evidente che debba farlo nel rispetto della legge, utilizzando gli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a sua disposizione: nel caso di Tropea gli strumenti sanzionatori previsti dagli articoli 15 ovvero 185 del codice della strada.

Peraltro, utilizzando tali strumenti il Comune di Tropea avrebbe evitato oneri a carico del cittadino e della pubblica amministrazione:

- oneri e costi legati alla predisposizione, pubblicazione, esecuzione dell'ordinanza numero 1/2011 ivi inclusi quelli dovuti all'installazione della segnaletica;
- oneri e costi derivanti dal ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha coinvolto altresì il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria;
- oneri e costi legati alla predisposizione, pubblicazione, esecuzione del provvedimento di revoca dell'ordinanza numero 1/2011 ivi inclusi quelli dovuti alla rimozione della segnaletica illegittimamente installata.